

Osare con l'Eroica di Beethoven

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 25, 2020

[rassegna_25_06_2020_2](#)

Musica Eroica. Muti a Paestum, note per la Siria

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 25, 2020

[rassegna_25_06_2020_1](#)

Task force Confindustria UCRAINA per risoluzione problemi aziende

scritto da Monica De Carluccio | Giugno 25, 2020

Alla luce del periodo di incertezze e disordini che stanno colpendo il commercio internazionale, **Confindustria Ucraina** ha creato una task force per intervenire nella **risoluzione di eventuali problemi che le imprese** iscritte al sistema confindustria stanno riscontrando **con attori commerciali ucraini**.

L'obiettivo della nostra Confindustria presente nel Paese è, in tale ottica, fornire supporto tramite la sua rete di uffici, collaboratori e professionisti, per aiutare tutte le aziende che hanno interessi d'affari in Ucraina e tutti coloro che si sono imbattuti in spiacevoli situazioni dovute a inadempimenti o eventuali comportamenti illeciti dalla parte Ucraina.

Accanto a questo servizio, Confindustria Ucraina supporta l'apertura e lo sviluppo dei business di imprese italiane sul mercato ucraino, fornendo l'adeguata consulenza e operando come punto di riferimento.

Invitiamo, pertanto, le associate che avessero interesse o problematiche specifiche nel mercato ucraino a darcene evidenza, in maniera da creare ed avviare un contatto diretto con i referenti di Confindustria Ucraina.

**DIFESA
COMMERCIALE/ANTIDUMPING –
AZIONI DI PAESI TERZI NEI
CONFRONTI DELL'UE (Canada –
heavy plates – avvio indagine**

AD)

scritto da Monica De Carluccio | Giugno 25, 2020

Si informa che le autorità canadesi hanno avviato una nuova indagine antidumping sull'import di alcune tipologie di prodotti piatti laminati a caldo (codici 720851, 720852). L'avviso di apertura dell'indagine è consultabile al seguente link:

<https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/hp2020/hp2020-ni-eng.html>

In allegato la documentazione di riferimento.

[CAN_AD_investigation on heavy plates_INFO-1](#)

[Copia di CAN_heavy_plate_statistics](#)

ASSONIME Circolare 12/2020 – IRES e IRAP – Modalità e termini di versamento del saldo relativo al 2019 e degli acconti dovuti per il 2020

scritto da Marcella Villano | Giugno 25, 2020

La circolare analizza le principali novità introdotte dai recenti provvedimenti governativi, relative ai termini e alle

modalità di versamento del saldo IRES e IRAP del periodo d'imposta 2019 e degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta 2020.

Per quanto concerne le imposte liquidate in base alla dichiarazione, **si va dall'esonero, per taluni soggetti, dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto IRAP dovuto per il 2020**, alla possibilità per la generalità dei contribuenti di adottare il metodo c.d. previsionale per la determinazione degli acconti dovuti per il 2020 a titolo, tra l'altro, di IRES e IRAP facendo a tal fine affidamento su un sensibile margine di tolleranza.

Le aziende interessate, possono richiedere copia della circolare inviando una mail a m.villano@confindustria.sa.it

Finanza, allarme riciclaggio

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 25, 2020

[rassegna_24_06_2020_3](#)

Costruzioni made in Italy

ecco il patto per l'export

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 25, 2020

[rassegna_24_06_2020_2](#)

Burocrazia zero? Un obiettivo impossibile se non si semplifica il sistema delle leggi

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 25, 2020

[rassegna_24_06_2020_1](#)

Cassa Covid più lunga ma non a tutti

scritto da Annamaria Laurenzano | Giugno 25, 2020

[rassegna_24_06_2020_29](#)

DL n. 52/2020 e messaggio Inps n. 2489/2020 – prime indicazioni operative

scritto da Francesco Cotini | Giugno 25, 2020

A seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, in materia di integrazioni salariali sono intervenuti il **DL n. 18/20**, convertito, con modificazioni, dalla **legge n. 27/20**, il **DL n. 34/20**, il cui iter di conversione in legge non è ancora concluso ed il **DL n. 52/20**, trasmesso alla Camera dei Deputati ed assegnato alla Commissione Lavoro.

In relazione alle disposizioni contenute nel DL n. 52/20, l'Inps ha fornito alcuni indirizzi operativi con il **messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020**, in allegato, recante "Prime indicazioni sulla gestione dell'istruttoria delle nuove domande di CIG0 e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di cig in deroga, anticipo del 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali".

L'Inps comunica che dal 18 giugno vengono rilasciate le funzionalità relative alla:

- nuova domanda Inps per richiedere la cig in deroga
- domanda di anticipazione da parte dell'Inps delle integrazioni salariali richieste con pagamento diretto
- nuova versione della procedura relativa all'istruttoria per domande CIG0.

Ricordiamo che il decreto-legge n. 34/2020 ha esteso per ulteriori 5 settimane il periodo di integrazione salariale richiedibile dai datori di lavoro che nel 2020 sospendono o

riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

A seguito dell'entrata in vigore del DL n. 52/2020, è possibile richiedere **ulteriori 4 settimane** di intervento anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 con riferimento ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti 14 settimane (9+5) di integrazione salariale per Covid-19 (cigo, assegno ordinario e cig in deroga).

Il messaggio Inps n. 2489/2020 segnala che per consentire la richiesta del periodo di 5 settimane di integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario, per il periodo 23.2.2020 – 31.08.2020, è stato previsto un iter semplificato. Il datore di lavoro che non ha fruito completamente delle 9 settimane può chiedere di completare la fruizione delle settimane residue **con la stessa domanda** con la quale richiede la concessione delle ulteriori 5 settimane, fino ad un massimo di 14 complessive (9+5).

La richiesta di completamento della fruizione delle settimane di integrazione salariale deve essere accompagnata da un file excel redatto secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con il **messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020**.

Il messaggio inoltre evidenzia che con distinta e successiva domanda i datori di lavoro – che hanno interamente fruito di cigo Covid o assegno ordinario Covid per 14 settimane – possono richiedere le ulteriori 4 settimane previste dall'articolo 1, co 1, del DL n. 52/2020, anche per periodi

antecedenti al 1° settembre 2020.

Inoltre, in caso di erogazione dell'assegno ordinario Covid19, ai lavoratori beneficiari è riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Per quanto riguarda i **termini di presentazione delle domande**, l'art. 1, co.2 del DL n. 52/20 prevede che le richieste vadano presentate entro **la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione** dell'attività lavorativa, introducendo un termine decadenziale.

In fase di prima applicazione della norma, questi termini sono differiti al **17 luglio 2020** (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.

Il DL n. 52/20 dispone altresì che le domande relative ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, **entro il 15 luglio 2020**.

Con riferimento ai termini di presentazione delle domande, il messaggio Inps n. 2489/2020 precisa che i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o

omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette **entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore** da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

Per quanto concerne la **cassa integrazione in deroga**, il messaggio Inps n. 2489/2020 chiarisce che, ricevuta l'autorizzazione per le precedenti 9 settimane e a prescindere da quanto effettivamente fruito, il datore di lavoro può richiedere un ulteriore periodo di 5 settimane. Queste ultime devono essere richieste direttamente all'INPS che provvede all'autorizzazione ed al pagamento dei relativi trattamenti.

L'applicativo per presentare le domande di cig in deroga è operativo dal 18 giugno 2020.

La domanda è disponibile nel portale INPS, nei Servizi OnLine.

I datori di lavoro che hanno ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane devono rivolgersi alla Regione o al Ministero del Lavoro per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.

L'Inps, inoltre, nel messaggio citato, chiarisce che, tenendo conto delle disposizioni normative che prevedono la competenza delle Regioni o del Ministero del Lavoro per l'autorizzazione delle prime 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020, le

domande di ammissione alla cassa integrazione in deroga rivolte direttamente all'Inps dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.

Anche in caso integrazioni salariali in deroga, i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato le 14 settimane di cig in deroga (9 + 5 autorizzate dall'Inps), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Evidenziamo che per quel che concerne il **criterio di calcolo sul consumo** dei periodi di integrazione salariale in deroga, l'Inps aveva inizialmente dato indicazioni che si basavano sul calcolo dei giorni effettivamente fruiti e non sul periodo autorizzato.

A seguito di interventi regionali contrari all'adozione di questo criterio, l'Istituto procede al calcolo del consumo del periodo di integrazione salariale in deroga in base al criterio del periodo autorizzato.

Importanti novità sono state introdotte in materia di **pagamento diretto** delle integrazioni salariali con riferimento alla possibilità di anticipazione del pagamento medesimo da parte dell'Inps, per le **domande** di integrazione salariale (cigo Covid, assegno ordinario Covid e cig in deroga Covid) **presentate a decorre dal 18 giugno 2020**.

Con il messaggio n. 2489/2020, l'Inps chiarisce che in fase di

prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire **entro il 3 luglio 2020**.

L'art. **22 quater** del DL n. 18/2020 prevede che in caso di richiesta di pagamento diretto è possibile richiedere all'Inps l'anticipazione del pagamento medesimo nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.

Nel messaggio in commento l'Inps precisa che al momento della richiesta di pagamento diretto è possibile richiedere anche l'anticipazione del 40%, selezionando l'apposita opzione che è automaticamente impostata sul "SI". Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell'anticipazione, deve essere espressamente indicata l'opzione di rinuncia.

La selezione dell'opzione "SI" rende obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- IBAN dei lavoratori interessati;
- ore di cassa integrazione o di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Dopo il completo inserimento di tutti i dati, la richiesta d'anticipo del 40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale.

L'Inps autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell'anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall'azienda entro 15 giorni che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all'Istituto e, quindi, dalla data indicata nel protocollo.

L'Inps precisa nel messaggio che, in una prima fase transitoria, per garantire celerità nei pagamenti l'anticipo viene disposto anche in assenza dell'autorizzazione della domanda di integrazione salariale.

Infine, segnaliamo l'art. 1, co. 3 del DL n. 52/2020 che ha previsto che il datore di lavoro **deve** inviare all'INPS il **modello "SR41"** con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, **entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale** o entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

In fase di prima attuazione della norma, la trasmissione del modello "SR41" è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l'invio del citato modello. **Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.**

Allegato

[Messaggio numero 2489 del 17-06-2020](#)